

nessuno dei 13 cantieri presenti sul territorio, costituiva violazione dei criteri per l'imputazione soggettiva della responsabilità prevenzionistica. Occorreva, infatti, discendere la catena gerarchica delineata nell'organigramma aziendale al fine di individuare la persona che, preposta allo specifico cantiere nel quale si era verificato l'infortunio, risultasse effettivamente dotato dei relativi poteri.

Si deduceva, inoltre, che la cassaforma che aveva cagionato l'infortunio era nuova di fabbrica, appena giunta in cantiere e utilizzata da poco, il che, pertanto, poteva semmai far indurre a ritenere una responsabilità del produttore, ma non dell'utilizzatore.

La Cassazione ha rigettato il ricorso e, dopo avere preso in esame l'organigramma della società, ha individuato nell'imputato il soggetto responsabile per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente, enunciando il principio di diritto riportato nella massima. Per individuare il soggetto titolare della posizione di garanzia penalisticamente rilevante, occorre «muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del

settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva». La valutazione dei giudici di legittimità nel caso di specie è stata che il sinistro non fosse riconducibile a un dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; invero, l'adozione di macchinari pericolosi e malfunzionanti coinvolgeva compiti operativi e responsabilità proprie del direttore tecnico e non del singolo preposto al cantiere, il quale ultimo sarebbe dovuto essere chiamato a rispondere semmai per infortuni legati alla contingente esecuzione delle singole prestazioni lavorative, sempre che si fosse evidenziato o un difetto di vigilanza, ovvero una carenza nel disimpegno di compiti operativi. La circostanza che si trattasse di attrezzature nuove, acquistate da poco, non poteva valere a esonerare l'imputato dal valutarne le condizioni e il corretto funzionamento, trattandosi di aspetto organizzativo rientrante nelle sue responsabilità, tanto più che si trattava, come rimarcato dai giudici di merito, di difetti alquanto evidenti (molle usurate, maniglie deformate).

a cura di **Attilio Balestreri** - B&P Avvocati



## Rifiuti. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative e principio di offensività

*Cassazione penale, sez. III,  
13 marzo 2015, n. 10732*

**Rifiuti - Inosservanza prescrizioni autorizzative - Art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 - Reato formale di pericolo - Principio di offensività**

La lettura nomofilattica del reato di cui all'art. 256, comma 4, è ben consolidata nel qualificarlo come reato di mera condotta, e, dunque, reato formale di pericolo. È, dunque, sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo richiesto che la

condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per l'ambiente.

In effetti, il bene giuridico primariamente protetto, ovvero la funzione di controllo della pubblica amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi, è realmente coinvolto e non è, dunque, violato il principio di offensività, poiché nei reati di pericolo il contenuto offensivo, espresso dalla stessa struttura della norma, retrocede dalle conseguenze della condotta all'attuazione della condotta stessa. Se il soggetto che riceve un titolo abilitativo lo trasgredisce perché le caratteristiche materiali della sua attività avrebbero potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso, la funzione di controllo delle attività recanti effetti esterni sull'ambiente e sulla collettività a esso connessa viene, comunque, pregiudicata, poiché viene svuotato l'effetto giuridico del titolo abilitativo dalla condotta.

## NOTA

Con la recente pronuncia in esame la Cassazione penale interviene in un caso di violazione di prescrizioni autorizzative (art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006), confermando la condanna del legale rappresentante di un'impresa per violazione di limiti quantitativi imposti nel provvedimento autorizzativo per il trattamento di rifiuti.

La difesa del ricorrente in giudizio si è incentrata sull'inidoneità della violazione commessa a mettere in pericolo l'ambiente, sul presupposto che gli impianti autorizzati (nella fattispecie dei silos) avrebbero potuto – per proprie caratteristiche tecniche – contenere quantitativi maggiori di rifiuti rispetto a quelli autorizzati senza pregiudizi ambientali. Secondo il ricorrente, una diversa lettura della disposizione come reato formale di pericolo ne avrebbe comportato l'incostituzionalità per violazione del principio di offensività alla base delle disposizioni penali.

La Suprema Corte nella breve decisione in commento, aderendo a un consolidato filone giurisprudenziale puntualmente richiamato nella sentenza, individua il reato contestato come reato formale di pericolo. Si tratta, infatti, nella lettura fornita dai Giudici di un reato di mera condotta - né dunque di un reato formale di pericolo - per il quale non occorre accertare se la condotta sia stata o meno idonea a recare concreto pregiudizio all'ambiente. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale è primariamente la funzione di controllo della pubblica amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi e l'obiettivo di tutela realizzato è la difesa anticipata «secondo un giudizio prognostico ex ante». Pertanto, lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni di per sé concretizza il pericolo e il conseguente pregiudizio, integrando la fattispecie senza alcuna lesione del principio di offensività.

Nella decisione, i Giudici valorizzano i contenuti delle autorizzazioni, precisando, peraltro, che una diversa lettura della disposizione sanzionatoria comporterebbe la perdita di rilevanza del titolo abilitativo. Se il soggetto

autorizzato potesse, infatti, trasgredire i contenuti del titolo abilitativo ogni volta che le caratteristiche materiali della sua attività lo consentono senza pregiudizi per l'ambiente, la funzione di controllo delle attività recanti effetti esterni sull'ambiente e sulla collettività sarebbe, secondo i giudici, irrimediabilmente pregiudicata.

Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte, va, dunque, sottolineata con forza l'importanza della verifica da parte dei soggetti autorizzati delle prescrizioni inserite nel provvedimento autorizzativo. Il confronto tecnico con gli enti sin dalla fase dell'istruttoria, l'attenta lettura e la valutazione del provvedimento amministrativo a esito del rilascio, l'eventuale impugnazione nei rigidi termini normativi delle prescrizioni ritenute illegittime e la presentazione di istanze di modifica laddove tecnicamente necessarie costituiscono, infatti, attenzioni imprescindibili che l'impresa deve porre al fine di ridurre i rischi sanzionatori.



## Rifiuti. Il produttore nei contratti di appalto

*Cassazione penale, sez. III,  
16 marzo 2015, n. 11029*

### Rifiuti - Produttore - Appaltatore - Contratto - Art. 256, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 - Responsabilità del Sindaco

L'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri.

Tuttavia, in alcuni casi, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretizzatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a quest'ultimo soggetto.

Sebbene l'art. 107 del TUEL distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti in via autonoma ai dirigenti, è evidente che